

QUESITO 4

"La categoria OG11 è sostituibile alle categorie OS30 e OS28"

RISPOSTA A QUESITO 4.

L'art. 79, comma 16 (secondo periodo) del D.P.R. 207/2010 dispone che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Pertanto si conferma che per la gara in oggetto sono ammesse anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 alle seguenti condizioni:

- nel caso di una delle categorie specializzate (OS28 e OS30) non posseduta, per una classifica corrispondente alla singola categoria specializzata non posseduta, secondo le modalità previste dal bando e disciplinare;
- nel caso di entrambi le categorie specializzate (OS28 e OS30) non possedute per una classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate non possedute, secondo le modalità previste dal bando e disciplinare.